COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

ATTO DISPOSITIVO N. 224 Roma, 01/06/2020

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ **CALAFATONI**, ***NEL COMUNE DI JOPPOLO (VV), SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA.***

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Joppolo, loc. Calafatoni (VV).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Joppolo, loc. Calafatoni (VV)*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi (per quanto riguarda le 14 discariche, tra le 198 suddette, che contengono rifiuti pericolosi);
iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o

una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO che l'ex discarica Calafatoni nel Comune di Joppolo è stata utilizzata per i rifiuti solidi urbani (RSU) non oltre il 1985, così come dichiarato dal Comune di Joppolo con nota di protocollo n. 0003685 del 20.05.2020 in cui attesta che la discarica non riceve rifiuti da oltre 35 anni ***(All. 1);***

TENUTO CONTO che, a seguito di specifico affidamento, con nota del 27/05/2013 i progettisti incaricati hanno trasmesso il Piano di caratterizzazione;

VISTO il verbale di conferenza di servizi del 31.07.2013 in cui, dopo ampia e articolata discussione, si prende atto e si approva con prescrizioni il Piano di caratterizzazione dell'ex discarica sita in loc. Colafatoni del Comune di Joppolo ***(All. 2);***

VISTA la determina n. 41 del 23/05/2016, redatta dal Responsabile del servizio della Centrale di Committenza dell'Unione dei comuni del Versante ionico Arch. Codispoti Vincenzo, per l'aggiudicazione definitiva dei lavori Piano di caratterizzazione direzione lavori della caratterizzazione ed analisi di rischio sito specifica, progetto preliminare di bonifica e/o ripristino ambientale del sito in località "Calafatoni" del Comune di Joppolo, per l'importo complessivo di €. 42.524,44 ***(All. 3);***

CONSIDERATO che in data 03/10/2016 sono iniziati i lavori, come da apposito verbale redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori e che la fine dei lavori, fissata per il 25/03/2017 (180 giorni dall'inizio lavori) è slittata al 17/07/2017;

VISTO l'elaborato "Giornale dei lavori" relativo all'esecuzione della caratterizzazione della discarica in località Calafatoni che mostra come i lavori di caratterizzazione sono stati eseguiti tra il 5 e il 14 luglio 2017 alla presenza degli operai della ditta Hydrolab srl, la direzione lavori e personale Arpacal ***(All. 4);***

VISTO l'elaborato Report indagini geofisiche redatto nell'agosto 2017 ***(All. 5);***

TENUTO CONTO dell'elaborato "sintesi delle risultanze" redatto nell'aprile 2020 a corredo delle precedenti elaborazioni, utile a fornire ulteriori chiarimenti al piano di caratterizzazione ***(All. 6);***

ALLA LUCE della documentazione trasmessa dalla Direzione Lavori, Dott. Geol. Salvatore Vallone, Ing. Oreste Citrea ed arch. Francesco Curatola, in data 31/08/2017, pervenuta al protocollo comunale in pari data e registrata al n. 3492, composta dai seguenti elaborati contabili:

- Relazione sullo stato finale dei lavori;- Libretto delle misure;- Sommario del Registro di Contabilità dello stato finale;- Stato finale dei lavori;- Certificato di ultimazione dei lavori;- Certificato di regolare esecuzione;

VISTA la Relazione tecnica finale redatta nell'agosto 2017 - contenente al suo interno: le tabelle riepilogative con i risultati analitici dei campionamenti effettuati; i rapporti di prova; le stratigrafie dei sondaggi; la documentazione fotografica; la documentazione amministrativa, gli ordini di servizio, i verbali di campionamento, i report indagini radiometriche Arpacal - nelle cui conclusioni stabilisce che "... *Di seguito si riportano i risultati analitici per ciascuna matrice indagata, così come previsto nel Piano di Caratterizzazione. Si precisa che, come da accordi con la Direzione Lavori e i tecnici ARPACAL, non si è proceduto ad effettuare le determinazioni sui campioni di rifiuto, acque superficiali, acque sotterranee e percolato, poiché non è stato possibile eseguire il campionamento di tali matrici. 3.1*

*Considerazioni conclusive sulle indagini chimico-fisiche eseguite sui campioni di terreno Il quadro riassuntivo dei risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno è riportato nella tabella seguente, mentre per ogni campione analizzato è allegato il rapporto di prova relativo. Tutti i risultati analitici sono stati confrontati con i valori limiti della vigente normativa relativi ai suoli e riferiti alla specifica destinazione d'uso verde pubblico privato e residenziale. Si evidenzia che tutte le concentrazioni dei parametri analizzati rientrano nei limiti della vigente normativa per i terreni a d'uso verde pubblico privato e residenziale. 3.2 Considerazioni conclusive sulle indagini chimico-fisiche eseguite sul campione di top – soil Tutte le concentrazioni dei parametri analizzati rientrano nei limiti della vigente normativa per i terreni a destinazione d'uso verde pubblico privato e residenziale. 3.3 Considerazioni conclusive sulle indagini chimico-fisiche eseguite sui campioni di acqua Durante lo svolgimento delle indagini non è stata rilevata la presenza di acque di falda e di acque superficiali. 3.3 Considerazioni conclusive sulle indagini chimico-fisiche eseguite sui campioni di biogas e percolato Durante l'attività non è stata rilevata presenza di percolato. I valori di concentrazione dell'analisi della qualità dell'aria hanno evidenziato assenza di produzione del biogas."**(All. 7);***

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso gli uffici della Regione Calabria in data 20.09.2017 in cui "*Lo stato finale dei lavori è stato protocollato all'ente in data 31.08.2017. Dalle indagini indirette, non emergono problematiche e non si è evinto superamento della soglia di contaminazione. Il 21.09.2017 partirà la richiesta di validazione da parte di Arpacal delle analisi. A seguito di ricevimento dei dati di Arpacal, avremo la conferma formale che non occorre effettuare altro sul sito di riferimento. L'ing. CITREA dichiara inoltre che nell'area non ci sono rifiuti nell'area oggetto d'intervento. Il Maggiore chiede di verificare se è presente agli atti documentazione inerente ad eventuali puliture della zona. Il Capitano chiede se il proprietario dell'area possa aver tolto autonomamente i rifiuti. Il Maggiore conclude che è opportuno indagare meglio la situazione e fare degli approfondimenti. Occorre mandare le indagini ad Arpacal per la validazione dei dati della prima fase. Occorre poi studiare un piano per ritrovare i rifiuti. Demanda all'ente di trovare la soluzione al problema, invitando l'ente a ricercare ulteriori documenti che possano attestare l'avvenuta rimozione dei rifiuti negli anni passati. Infine l'ente è invitato a fare proposta formale di indagini integrative."* ***(All. 8);***

VISTA la nota di protocollo n. 47893 del 16/11/2017 dell'Arpacal - Dipartimento provinciale di Vibo Valentia, in cui si esprime parere favorevole alla validazione dati dei risultati effettuati in contraddittorio ***(All. 9);***

VISTA la determinazione n. 10 del 16.01.2018 del Comune di Joppolo relativa a *"Piano di caratterizzazione per l'esecuzione delle indagini ambientali e geotecniche, propedeutico alla redazione delle analisi di rischio, alla progettazione preliminare dell'intervento di bonifica e/o ripristino ambientale sull'area oggetto di intervento sito in località CALAFATONI. Approvazione STATO FINALE dei lavori."***(All. 10);***

CONSIDERATO il Protocollo per l'accordo collaborativo tra il Commissario Straordinario alle bonifiche e l'agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria (Arpa Umbria);

VISTA la nota di protocollo 17000 del 22.05.2020 redatta da Arpacal – Dipartimento di Vibo Valentia in cui viene specificato "... *Le operazioni di campionamento di terreno e le successive analisi prescritte, non hanno evidenziato superamenti dei parametri previsti dai limiti tabellari sanciti dalla Tab. 1 Allegato 5 Parte IV del D.lgs. 152 del 2006, pertanto il sito non risulta contaminato. Inoltre, durante lo svolgimento delle indagini ambientali, non è stata rilevata la presenza di acqua di falda nei piezometri e di acque superficiali, di conseguenza non sono stati prelevati campioni. Si fa presente che, a seguito di indagini dirette, così come certificato nella relazione tecnica finale redatta dall'impresa esecutrice HIDROLAB S.r.l. Z. I. Ferrandina (MT), sia sul suolo che nel sottosuolo, non è stata riscontrata presenza di rifiuti e di percolato. Alla luce di quanto sopra, si può attestare che il procedimento tecnico*

ambientale avviato nell'ex discarica Comunale di Joppolo Località Calafatoni può ritenersi concluso... ***" (All. 11);***

VISTA la relazione finale redatta dal dott. Ing. Andrea Sconocchia e dott. Paolo Sconocchia dell'Arpa Umbria, nelle cui conclusioni riporta *"l'area in esame non risulta contaminata e non risultano presenti depositi di rifiuti di entità tale da essere identificati mediante attività di indagine e da comportare contaminazione delle matrici ambientali. Una interpretazione plausibile della situazione riscontrata può essere la seguente:*
i rifiuti solidi urbani provenienti dall'abitato di Joppolo e depositati ormai da 40-50 anni si sono in parte mineralizzati trasformandosi in "compost", i rifiuti presenti nel suolo superficiale sono stati allontanati / rimescolati in occasione delle pratiche agronomiche intercorse nei decenni passati facendo perdere ogni evidente traccia in superficie, non può essere esclusa una presenza di residui di rifiuti nel suolo a "macchia di leopardo" in posizioni e quantità talmente esigua da non essere individuata dalle indagini indirette o dirette. Valutando la situazione in essere e pesando adeguatamente i costi – benefici ambientali di un eventuale intervento, anche adottando il principio di massima cautela, si ritiene che il sito, così come appare oggi, non può essere considerato un sito di discarica non controllata, non risulta infatti individuabile un corpo di discarica sul quale attuare un eventuale progetto di adeguamento né risultano evidenti effetti sull'ambiente circostante attribuibili alla presenza di rifiuti. Di conseguenza non sono necessari né ipotizzabili interventi di adeguamento. ***(All. 12);***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di ***Joppolo, loc. Calafatoni (VV):***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre l'area di ex discarica risulta essere all'interno di una proprietà privata non direttamente accessibile dalla pubblica via ed interclusa tra ulteriori appezzamenti di terreno, anch'essi di proprietà privata;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) Il sito non presenta superamenti delle CSC, né si è rilevata la presenza di rifiuti, tranne piccolissime quantità di rifiuti ormai completamente mineralizzati. La campagna di indagini condotta non ha evidenziato la presenza di sacche di percolato o di biogas, né si è identificata una sorgente primaria attiva, a testimonianza della completa assenza di fenomeni di dispersione e pertanto la non sussistenza di sorgenti secondarie attive.

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerge dalle note redatte dall'Arpa Calabria e dall'Arpa Umbria

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)

IL CAPO DIV. COORDINAMENTO E ATTUAZIONE OPERATIVA INTERVENTI
(Magg. Nino Lorantino)